

**REVISORE DEI CONTI  
DEL COMUNE DI PASTRENCO  
(PROVINCIA DI VERONA)**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2020**

La sottoscritta dott.ssa Antonella Bazzarello, Revisore dei Conti del Comune di Pastrengo, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 11.05.2018

**PREMESSO**

- che l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
- che l'art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”*;

- che l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009 dispone che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;

### **VISTO**

- il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 13.11.2020 avente ad oggetto *“fondo risorse decentrate anno 2020 - individuazione della delegazione trattante di parte pubblica e indirizzi”*;
- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ed Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- l'ipotesi di contratto decentrato anno 2020 parte economica. Interpretazione e correzione di alcune clausole giuridiche del decentrato anno 2019;
- la determinazione n. 312 del 02.12.2020 del Responsabile dell'Area Finanziaria-Amministrativa avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (CCNL funzioni locali 21 maggio 2018);
- la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2020;

### **RISCONTRATO**

- che, come risulta dalla determina del Responsabile del Servizio Finanziario, il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente è costituito come previsto dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017;
- che il DM 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 esplicita come *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore*

- medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- che al fine di garantire la copertura degli incrementi delle posizioni organizzative dovuti alla pesatura dell'anno 2019 effettuata dal nucleo di valutazione, l'Ente è dovuto ricorrere all'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 11 bis, comma 2 del D. L. 135/2018;

### **CONSIDERATO**

- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019 e che, sulla base dei dati pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;
- che nell'anno 2020 l'Ente ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- che il parere del Revisore attiene esclusivamente alla compatibilità dei costi (copertura finanziaria) ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa;

### **ATTESTA**

che i costi della contrattazione decentrata sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spese del personale.

Solesino, lì 4 dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI  
(Dott.ssa Antonella Bazzarello)  
*Antonella Bazzarello*

